



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

All'udienza del 2 novembre 2016, innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa Caterina Mastropasqua per la F.Ili Aquilani S.r.l. è presente l'Avv. Fabrizio Berna, in sostituzione dell'Avv. Lucio Russo, il quale chiede che il quesito formulato dal Giudice al nominato C.T.U., Dott. Armando Mearini, venga integrato sulla scorta dei criteri indicati nell'istanza depositata telematicamente per conto della F.Ili Aquilani S.r.l. In particolare, a) nel quesito formulato dalla Sv. Ill.ma, la ricostruzione del rapporto di c/c n. 30485 deve avvenire mediante l'applicazione "...del tasso previsto dal contratto di apertura di credito del 19.5.1999 e di quelli previsti successivamente dalle ulteriori aperture di credito...". Nel caso di specie, i suddetti contratti prodotti dalla banca (ad eccezione dell'apertura di credito dell'1.3.2010) risultano essere firmati solo dalla correntista, mancando invece, la sottoscrizione dell'Istituto di Credito. La mancanza della firma delle parti rende nullo il contratto per il difetto della forma scritta stabilita dalla legge ad substantiam con l'art. 117 TUB. La previsione della forma scritta funge da garanzia di un consenso pieno ed integrale delle parti al complessivo assetto contrattuale e come tale è presidio indefettibile a tutela del contraente debole. La Cassazione Civile, sez. I, nelle recentissime sentenze n.ri 8365/16; 7068/16; 1074/16; 5919/16 e 10516/16, infatti, proprio in tema di perfezionamento dei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, ha dichiarato la nullità del contratto bancario se firmato solo dal cliente. Ebbene alla luce di tale nullità del contratto in questione per violazione dell'art. 117 TUB, come tale rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, è indubbiamente più corretto che la ricostruzione del rapporto avvenga senza considerare esistente e/o valida le pattuizioni delle condizioni economiche applicate poi al rapporto. Tra l'altro, fermo ed impregiudicato quanto innanzi, si rappresenta in ogni caso, l'impossibilità di applicazione al rapporto di c/c n. 30485 dei tassi previsto dal contratto di apertura di credito del 19.5.1999, essendo quest'ultimo privo del numero di conto a cui farebbe riferimento; b) Riguardo alla verifica della effettiva applicazione di interessi usurari, si rappresenta che, per giurisprudenza costante, in tema di rapporto di conto corrente bancario ed in punto di calcolo del T.E.G., si deve sempre computare l'incidenza delle c.m.s. ai fini della determinazione del tasso usurario, ai sensi dell'art. 644 C.P. e art. 2 della legge n. 108/96 (cfr. Cass. Pen., sez. II, n. 12028 del 19.2.2010 e Cass. Pen., sez. II, n. 28743 del 14.05.2010; Cass. Pen., sez. II, n. 46669 del 23.11.2011). E', pertanto, illegittimo lo scorporo dal TEG della CMS ai fini della

Nullità
Contratto
Monofirma

determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo. Anche la Direttiva n. 87/02/CEE, come modificato dalla Direttiva n. 90/88/CEE, definisce, infatti, "costo totale del credito al consumatore tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito" e specifica che per tasso annuo effettivo globale deve intendersi "il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso". Si precisa, inoltre, come di recente chiarito dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 2600/14, che l'usura originaria si configura anche nell'ipotesi in cui il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca. Infatti poiché le modifiche unilaterali si considerano approvate in assenza di recesso da parte del cliente nel termine stabilito, tra la banca e il cliente interviene sostanzialmente una nuova pattuizione, idonea a determinare da sola o assieme ad altre clausole il superamento del tasso soglia. Tanto premesso, l'istante, come innanzi rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che il quesito venga integrato nel senso: = a) considerata la nullità ex art. 117 TUB dei contratti di affidamento prodotti, disporre l'integrazione del quesito formulato, chiedendo al CTU di depurare il saldo finale del c/c n. 30485 mediante applicazione del tasso legale, senza considerare le praticate variazioni illegittime dei tassi, senza commissione di massimo scoperto, senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi e senza nessun altro onere e/o costo non oggetto di pattuizione, il tutto sulla scorta dei parametri di conteggio analiticamente indicati dagli oppositori nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 CPC; = b) verificare l'eventuale superamento del tasso soglia anti usura ex L. 108/96, includendo nel calcolo del TEG non solo la cms, ma tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate a vario titolo nel corso del rapporto (Cass. Pen. 28743/10; Cass. Pen. 12028/10); = c) nell'ipotesi di superamento del tasso soglia, anche per effetto di modificazioni unilaterali delle condizioni da parte della banca (che per giurisprudenza costante si configurano come usura originaria e non sopravvenuta, cfr. sentenza Tribunale di Padova n. 2600/14, GI, Dr.ssa Santinello), applicare la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 1815 CC.

E' presente altresì per la banca convenuta, in sostituzione dell'avv. Giorgio Barili, l'avv. Mario Brizi, il quale preliminarmente si oppone all'integrazione del quesito richiesta dall'attrice in quanto tardiva, irrituale ed irrilevante ai fini della materia del contendere.

Il Giudice

a questo punto dato atto dell'orientamento giurisprudenziale ultimo espresso dalla Cassazione, integra il quesito già fissato con quanto richiesto da parte attrice al punto a) di cui sopra.

E' altresì comparso il C.T.U. nominato dal Giudice con ordinanza del 6 settembre 2016, il dott. Armando Mecarini, il quale, udita la formula di rito, risponde: "Giuro di bene e fedelmente

Accoglimento
del G.I. ed
integrazione
quesito

adempire all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità. Dichiaro inoltre di essere indifferente alle parti".

Il C.T.U. sulle generalità dichiara: "Sono il dott. Armando Mearini, nato a Viterbo, il 27.11.1985, residente in Viterbo, Strada delle Terme 7/F, 0761-347992, cell. 3281039500, pec armando.mearini@pec.it, indirizzo di studio in Viterbo, Viale Trieste n. 119.


Vengono sottoposti al suddetto C.T.U. i quesiti di cui all'ordinanza del 6 settembre 2016 così' come integrati all'odierna udienza;

Il C.T.U. dichiara di accettare l'incarico;

indica quale data per l'inizio delle operazioni peritali quella del 11 novembre 2016 ore 15.00 presso il suo studio, sito Viterbo, Viale Trieste n. 119.

viene inoltre autorizzato al ritiro dei fascicoli di parte ed ad estrarre copia dei verbali di causa;

il ctu chiede che gli venga corrisposto un acconto di € 500,00 da porre in capo alle parti in solido.

C.T.U.

(anche per ritiro fascicolo)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dato atto di quanto sopra, visto l'art. 195 c.p.c.,

fissa

- al **30 gennaio 2017** il termine per la trasmissione – da parte del C.T.U. - alle Parti costituite della propria relazione peritale;
- al **15 febbraio 2017** il termine per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle Parti costituite sulla relazione peritale;
- al **1 marzo 2017** il termine per il deposito – a cura del C.T.U. – della relazione tecnica d'ufficio, delle osservazioni delle Parti e di una sintetica valutazione delle stesse, invitandolo al deposito altresì di copia cartacea di cortesia presso la Cancelleria del Giudice;

A questo punto l'avv. Brizi indica come Ctp il dott. Clemente Ceccaroni, con studio in Viterbo, Via Fontanella del Suffragio n.2 (tel. 0761/346856, fax 0761/091027).

Altresi la F.Ili Aquilani S.r.l. nomina quale C.T.P. il Dott. Alfredo Montefusco con Studio in Benevento via Bucciano n° 6, e-mail: alfredomontefusco@virgilio.it; P.E.C.: alfredo.montefusco@pec.commercialisti.it; Tel.: 0824/52130; Fax: 0824/51652.

Il Giudice

rinvia la causa per l'esame dell'elaborato peritale all'udienza del **13 aprile 2017 ore 10.30**.

Il Giudice

dott.ssa Caterina Mastropasqua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caterina Mastropasqua', written over the typed name.